

## PROTOCOLLO

di trattative sulla questione di garantire le condizioni di massima sicurezza durante il soggiorno dei minori, cittadini della Repubblica di Belarus, che si troveranno nella Repubblica Italiana per il risanamento

Conformemente all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulle condizioni di risanamento in base agli aiuti a fondo perduto dei minori, cittadini della Repubblica di Belarus, nella Repubblica Italiana firmato il 10 maggio del 2007 a Minsk la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Repubblica Italiana e il Dipartimento per le attività umanitarie presso l'Amministrazione del Presidente della Repubblica di Belarus, denominati in seguito Contraenti, nel corso delle trattative si sono scambiati opinioni sulla necessità di prendere provvedimenti supplementari capaci di garantire le condizioni di massima sicurezza durante il soggiorno dei minori bielorusi sul territorio dell'Italia e sono giunti alla conclusione che conviene firmare Raccomandazioni per garantire le condizioni di massima sicurezza durante il soggiorno dei minori, cittadini della Repubblica di Belarus, che si troveranno nella Repubblica Italiana per il risanamento (Allegato al Protocollo di trattative).

In conclusione delle trattative i Contraenti:

1. Hanno firmato Raccomandazioni per garantire le condizioni di massima sicurezza durante il soggiorno dei minori, cittadini della Repubblica di Belarus, che si troveranno nella Repubblica Italiana per il risanamento (in seguito – Raccomandazioni).

2. Al fine di garantire l'esecuzione delle Raccomandazioni da enti ed associazioni italiane nonché da associazioni bielorusse si sono accordati su quanto segue:

il Dipartimento per le attività umanitarie presso l'Amministrazione del Presidente della Repubblica di Belarus prende provvedimenti affinché le associazioni bielorusse preparino e realizzino adeguatamente la campagna di risanamento nella Repubblica Italiana;

la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Repubblica Italiana, nei termini possibilmente più brevi, porta le Raccomandazioni a conoscenza di enti ed associazioni italiane, le quali ne sottoscrivono l'adesione impegnandosi al loro rispetto e a darne comunicazione alle famiglie.


3. Gli accordi presi nel corso delle trattative vanno applicati dalla data di firma delle Raccomandazioni per garantire le condizioni di massima sicurezza durante il soggiorno dei minori, cittadini della Repubblica di Belarus, che si troveranno nella Repubblica Italiana per il risanamento.

4. Firmato a Roma il 21 gennaio 2016 in duplice copia, ciascuna nella lingua russa e nella lingua italiana, oltre a ciò tutti e due i testi sono autentici.

Direttore Generale *ad interim* della  
D.G. dell'Immigrazione e delle  
Politiche di Integrazione del  
Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali della  
Repubblica Italiana

Ambasciatore Straordinario e  
Plenipotenziario della Repubblica di  
Belarus nella Repubblica Italiana

Raffaele Tangorra



Evgeny A. Shestakov





Allegato  
al Protocollo di trattative sulla  
questione di garantire le condizioni di  
massima sicurezza durante il  
soggiorno dei minori, cittadini della  
Repubblica di Belarus, che si  
troveranno nella Repubblica Italiana  
per il risanamento

## RACCOMANDAZIONI PER GARANTIRE LE CONDIZIONI DI MASSIMA SICUREZZA DURANTE IL SOGGIORNO DEI MINORI, CITTADINI DELLA REPUBBLICA DI BELARUS, CHE SI TROVERANNO NELLA REPUBBLICA ITALIANA PER IL RISANAMENTO

1. Lo scopo delle presenti Raccomandazioni è quello di migliorare l'efficacia dei provvedimenti che vengono realizzati dalle istituzioni ed associazioni italiane e dalle indirizzanti associazioni bielorusse (in seguito – associazioni bielorusse) al fine di garantire condizioni di massima sicurezza dei minori bielorusi durante il loro soggiorno per il risanamento nella Repubblica Italiana.

2. Le raccomandazioni contengono norme che garantiscono le condizioni di sicurezza durante il soggiorno di risanamento dei bambini bielorusi conformemente ai programmi solidaristici di accoglienza dei minori e delle persone che li accompagnano (in seguito – accompagnatori) approvati dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Repubblica Italiana. I programmi solidaristici in questione sono realizzati da enti ed associazioni italiane (in seguito – associazioni italiane) che propongono questi programmi organizzando soggiorni in adeguate strutture di accoglienza (soggiorno in struttura collettiva) e idonee famiglie ospitanti sul territorio della Repubblica Italiana e anche durante lo svolgimento delle attività sportive, conoscitive, culturali (escursioni, gite, bagni, giochi sportivi e altre attività) o scolastiche, solamente in condizioni di massima sicurezza e protezione, per quanto possibile, anche in situazioni estreme.

3. Per garantire le condizioni di sicurezza del soggiorno dei minori bielorusi durante il loro risanamento nella Repubblica Italiana:

3.1. le associazioni bielorusse:

garantiscono la formazione degli accompagnatori in corsi d'istruzione e preparazione per farli rispettare le regole di sicurezza durante il viaggio e nei luoghi di risanamento dei bambini e garantiscono anche la massima collaborazione tra accompagnatori e associazioni italiane;

controllano le garanzie fornite dalle associazioni italiane in merito alle condizioni di sicurezza durante il soggiorno dei bambini sul territorio della Repubblica Italiana in conformità alla legislazione della Repubblica di Belarus;

realizzano la preparazione dei bambini per la partenza per il risanamento nella Repubblica Italiana, provvedono a fornire informazioni dettagliate sulle situazioni personali dei minori alle associazioni italiane per garantire un soggiorno sicuro; insegnano ai bambini come rispettare le regole di sicurezza durante il viaggio, nei luoghi di risanamento e in situazioni estreme;

### 3.2. le associazioni italiane:

garantiscono la loro idoneità e competenza come pure quella delle famiglie che ospiteranno i bambini ed anche le condizioni di sicurezza del soggiorno dei minori nei luoghi di risanamento;

effettuano la selezione delle famiglie secondo le esigenze della legislazione nazionale, e preparano le famiglie all'accoglienza dei bambini nel periodo di risanamento tramite corsi d'istruzione e formazione;

garantiscono agli accompagnatori il diritto di andare a trovare le famiglie ospitanti, di poter frequentare i bambini nel periodo della permanenza nei luoghi del risanamento, di poter avere la costante comunicazione telefonica con i bambini.

3.3. le associazioni bielorusse e le associazioni italiane agevolano gli accompagnatori nell'espletamento dei compiti loro affidati nell'interesse dei minori.

## 4. Misure di sicurezza nel periodo di risanamento dei bambini

### 4.1. All'arrivo al luogo di risanamento:

gruppi di bambini bielorusi sono presi da rappresentanti dell'associazione italiana e dalle famiglie ospitanti;

bambini bielorusi sono distribuiti fra le famiglie italiane secondo l'elenco approvato dal dirigente dell'associazione italiana e presentato alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Repubblica Italiana allo scopo dell'ulteriore controllo della permanenza reale dei bambini bielorusi nelle famiglie italiane secondo l'elenco suindicato;

associazioni italiane (dirigenti di comitati, gruppi locali) concedono agli accompagnatori l'elenco delle famiglie italiane ospitanti (che contenga indirizzi e telefoni da contattare) inclusi i bambini residenti in queste famiglie.

4.2. Le associazioni bielorusse e le associazioni italiane garantiscono agli accompagnatori:

la possibilità di visitare nelle famiglie italiane durante la prima settimana del soggiorno i bambini bielorusi venuti per il risanamento per la prima volta



per conoscere le condizioni del loro alloggio, alimentazione, lo stato di salute e per stabilire rapporti di fiducia fra i bambini e le famiglie ospitanti;

condizioni indispensabili per effettuare durante il periodo di risanamento il controllo del soggiorno, lo stato psicologico e lo stato di salute dei bambini che sono nella Repubblica Italiana per il risanamento e la comunicazione telefonica (almeno due volte alla settimana) degli accompagnatori con i bambini e le famiglie ospitanti.

4.3. Durante il soggiorno dei bambini bielorussi nella Repubblica Italiana non è ammesso lasciarli senza sorveglianza di un adulto responsabile (membro dell'Associazione o da essa delegato, membro della famiglia ospitante o di un accompagnatore).

4.4. Le attività comuni di carattere sportivo, conoscitivo, culturale (gite, escursioni turistiche, bagni, giochi sportivi e altro) si svolgono soltanto in presenza di un adulto responsabile (membro dell'Associazione o da essa delegato, membro della famiglia ospitante o di un accompagnatore).

Prima di svolgere un'attività comune accompagnatori, rappresentanti delle associazioni italiane e le famiglie ospitanti hanno il dovere di:

- parlare con i bambini dell'osservanza delle rispettive regole di sicurezza;
- esaminare le condizioni di svolgimento delle attività, ammettere alla partecipazione solo quei bambini che hanno lo stato di salute e il grado di preparazione fisica adatti;

- prendere provvedimenti indispensabili diretti a garantire la sicurezza dei bambini nello svolgimento delle attività;

- controllare il buon stato dell'impianto e degli attrezzi sportivi, munire i bambini dei mezzi di protezione e prendere altri provvedimenti indispensabili di sicurezza.

Bambini partecipanti alle attività sportive devono indossare abiti sportivi e mettersi scarpe sportive, in caso di necessità a seconda dello sport devono essere muniti di equipaggiamento corrispondente.

4.5. Nell'organizzare escursioni in un parco boschivo o in montagna i rappresentanti delle associazioni italiane insieme agli accompagnatori devono esaminare l'itinerario e il terreno, avvertire le famiglie ospitanti che i bambini siano vestiti conformemente alle condizioni meteorologiche e altre condizioni di attività in atto. Le associazioni italiane forniscono il gruppo di bambini in gita di una cassetta di pronto soccorso dotata di farmaci e materiale di bendaggio necessari.

4.6. Nell'organizzare bagni per i bambini bisogna attenersi alle seguenti prescrizioni:

- il bagno va fatto in presenza e sotto il controllo di un adulto responsabile (membro dell'Associazione o da essa delegato, membro della famiglia ospitante o di un accompagnatore), il quale ne garantisca le condizioni di sicurezza (ad



esempio lontano dai pasti, in orari appropriati, con equipaggiamento adeguato in conformità alla normativa vigente).

4.7. Gite in motoscafo (scialuppa, barca, altri mezzi del genere) sono ammesse tempo permettendo in presenza di un adulto responsabile (membro dell'Associazione o da essa delegato, membro della famiglia ospitante o di un accompagnatore) con l'uso obbligatorio di giubbotti di salvataggio in conformità alla normativa vigente.

4.8. Gite in biciclette, pattinaggio a rotelle vanno condotte in presenza di un adulto responsabile (membro dell'Associazione o da essa delegato, membro della famiglia ospitante o di un accompagnatore) nei posti appropriati con l'uso obbligatorio di equipaggiamento protettivo corrispondente, come da normativa vigenti.

Passeggiate sugli sci vanno condotte sotto il controllo di un adulto responsabile (membro dell'Associazione o da essa delegato, membro della famiglia ospitante o di un accompagnatore) con l'uso obbligatorio di equipaggiamento protettivo corrispondente, come stabilito dalla normativa vigente.

#### 5. Misure di sicurezza in situazioni di emergenza:

5.1 In caso di malattie dei bambini e di situazioni che mettono in pericolo la loro vita e la loro salute o in situazioni che richiedono un intervento urgente del medico, le famiglie ospitanti, i rappresentanti delle associazioni italiane insieme con gli accompagnatori mettono in atto le misure per rendere immediata la prima assistenza e in caso di necessità accompagnano il malato alla struttura sanitaria più vicina.

5.2 Le associazioni italiane devono informare immediatamente l'associazione bielorusa (il suo dirigente) e l'Ambasciata della Repubblica di Belarus nella Repubblica Italiana delle situazioni di pericolo per la vita e la salute dei bambini.

Gli accompagnatori informano subito per telefono l'Ambasciata della Repubblica di Belarus nella Repubblica Italiana di tale situazione di emergenza.

Le associazioni bielorusse entro 24 ore informano il Dipartimento per le Attività Umanitarie presso l'Amministrazione del Presidente della Repubblica di Belarus delle situazioni estreme che si sono verificati con i bambini in transito o nei luoghi di risanamento dei bambini, mentre le associazioni italiane dovranno informare la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Repubblica Italiana.

Firmato a Roma il 21 gennaio 2016 in duplice copia, ciascuna nella lingua russa e nella lingua italiana, oltre a ciò tutti e due testi sono autentici.


Direttore Generale *ad interim* della  
D.G. dell'Immigrazione e delle  
Politiche di Integrazione del  
Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali della  
Repubblica Italiana

Ambasciatore Straordinario e  
Plenipotenziario della Repubblica di  
Belarus nella Repubblica Italiana

Raffaele Tangorra

Handwritten signature of Raffaele Tangorra in black ink, featuring a stylized 'R' and 'T'.

Evgeny A. Shestakov

Handwritten signature of Evgeny A. Shestakov in black ink, featuring a large, flowing 'E' and 'S'.